

SENT. 39/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO	Presidente relatrice
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. ssa Laura ALESIANI	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 955** del Registro di Segreteria, sul conto giudiziale reso dalla signora PRADUROUX ELISA, in qualità di Economo del Comune di Pontboset (AO), **esercizio 2019 (n. 4059).**

Vista la Relazione in data 15 marzo 2025 n. 1 del magistrato designato, sulla quale la Procura contabile ha espresso avviso contrario.

Visto l'art. 148, comma 2 bis, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, il relatore Maria Riolo, il P.M. in persona della Dott.ssa Francesca Cozza; presente l'agente contabile Praduroux Elisa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

A fronte della relazione (n. 1/2025) di cui all'art. 145, comma 4, d.lgs. 26 agosto

2016, n. 174 (c.g.c.), sottoscritta dal giudice relatore Consigliere Cristiano Baldi, che, dando atto dell'avvenuta acquisizione della documentazione inerente al conto, concludeva per il discarico dell'agente contabile, il P.M., in persona della Dott.ssa Francesca Cozza, in data 10/4/2025 depositava il proprio avviso contrario al discarico dell'agente contabile assumendo la sussistenza di "gravi irregolarità" nel conto giudiziale n. 4059 e chiedendo la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

Nello specifico la Procura, lamentando la violazione del principio dell'annualità del bilancio, dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e facendo riferimento al Regolamento economale, ha formulato diversi rilievi che si possono raggruppare in 4 punti.

1 Il P.M. ha osservato:

- che *sono state registrate le riscossioni relative a "rimborsi spese di economato periodo 25/08/2018 – 28/12/2018" per un importo pari ad € 801,60 (mandati di pagamento da 54 a 59 del 2019), le quali, analizzando comparativamente il conto relativo all'E.F. 2018, risultano aver trovato ivi copertura con il Fondo economale.*

- *che il conto giudiziale espone la gestione (carichi/scarichi) dell'esercizio finanziario 2019 e che lo stesso non risulta in pareggio e che la differenza risultante dal saldo e relativa a spese sostenute nel periodo dal 25-10-2019 al 31-12-2019 sia stata colmata con rimborsi iscritti nel conto economale relativo all'esercizio finanziario 2020, nonostante la stessa, sulla base dei saldi, trovasse copertura nel medesimo E.F. 2019 dal momento che tutte le voci di spesa registrate nel conto giudiziale (ad eccezione di quella di cui al buono d'ordine 26/2019) si pareggiano con le corrispondenti voci a titolo di rimborso*;

- che il conto giudiziale espone l'anticipazione del fondo economale (mandato di pagamento n. 59/2019) pari ad euro 1.000,00 per la quale non risulta né registrata né presente agli atti la indicata reversale n. 50/2019 di versamento in Tesoreria delle somme anticipate non impiegate ma che, dall'esame della documentazione acquisita in istruttoria relativamente all'E.F. 2020, risulta viceversa in compensazione la reversale 48/2020 recante la causale "Restituzione fondo economato 2019", anch'essa comunque non registrata.

2 La Procura ha individuato le seguenti spese che ritiene non autorizzate dal vigente Regolamento economale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pontboset n. 22 del 21-08-1960 che corrisponderebbero ad un importo complessivo di euro **2.113,45:**

- "spese postali dal 01.01.2019 al 16.05.2019" pari ad euro 112,50 (buono d'ordine 9/2019) rimborsate con mandato di pagamento 224/2019;

- due voci relative a "spese postali per esproprio Fournier" pari ad euro 120,75 (buono d'ordine 11/2019) e ad euro 13,00 (buono d'ordine 14/2019), entrambe rimborsate con mandato di pagamento 485/2019;

- "versamento diritti per rinnovo CPI – Pratiche 10308-11430-11431" pari ad euro 150,00 (buono d'ordine 15/2019) rimborsato con mandato di pagamento 482/2019;

- "spese postali versamento diritti per rinnovo CPI – Pratiche 10308-11430-11431" pari ad euro 4,50 (buono d'ordine 16/2019) rimborsate con mandato di pagamento 483/2019;

- "spese postali dal 28.06.2019 al 12.08.2019" pari ad euro 475,20 (buono d'ordine 17/2019) rimborsate con mandato di pagamento 480/2019;

- "acquisto smart card firma digitale ufficio ragioneria" pari ad euro 25,00

(buono d'ordine 18/2019) rimborsato con mandato di pagamento 648/2019;

- "acquisto cornice in legno" pari ad 86,00 (buono d'ordine 19/2019) rimborsato con mandato di pagamento 645/2019;

- "versamento diritti per rinnovo CPI – Pratica 10302" pari ad euro 50,00 (buono d'ordine 20/2019) rimborsato con mandato di pagamento 649/2019;

- "spese postali versamento diritti per rinnovo CPI – Pratica 10302" pari ad euro 1,50 (buono d'ordine 21/2019) rimborsate con mandato di pagamento 650/2019;

- "spese invio fax alla Telecom" pari ad euro 2,00 (buono d'ordine 24/2019) e spese postali dal 19-08-2019 al 23-10-2019 pari ad euro 112,50 (buono d'ordine 9/2019) entrambe rimborsate con mandato di pagamento 646/2019.

3 L'Ufficio Requirente ha individuato spese, autorizzate dal Regolamento economale, ma che "*avrebbero dovuto essere spesate con procedura ordinaria*" (quelle di cui alle lett. da a) ad e):

a. "Tassa di circolazione scuolabus – AP342GH" pari ad euro 249,90 (buono d'ordine 1/2019) rimborsata con mandato di pagamento 220/2019;

b. "Tassa di circolazione BREMACH – AA350FM" pari ad euro 32,37 (buono d'ordine 1/2019) e "Integrazione Tassa di circolazione BREMACH – AA350FM" pari ad euro 28,78 (buono d'ordine 7/2019) entrambe rimborsate con mandato di pagamento 222/2019;

c. "Tassa di circolazione auto – EH188JX" pari ad euro 114,91 (buono d'ordine 5/2019) rimborsata con mandato di pagamento 223/2019;

d. "Tassa di circolazione Porter – DB791BL" pari ad euro 25,18 (buono d'ordine 12/2019) rimborsata con mandato di pagamento 484/2019;

e. "Tassa di circolazione Porter – FX080LX" pari ad euro 10,93 (buono d'ordine

22/2019) rimborsata con mandato di pagamento 651/2019;

f. n. 4 voci per "Spese per pagamento bolli automezzi" complessivamente pari ad euro 8,61 (buoni d'ordine 2/2019, 4/2019, 6/2019, 8/2019) tutte rimborsate con mandato di pagamento 221/2019 e n. 2 voci di spesa con medesima causale pari ad euro 1,50 ed euro 2,37 (buoni d'ordine 13/2019, 23/2019) rimborsate rispettivamente con mandato di pagamento 481/2019 e 647/2019.

4 Sull'anticipazione di euro 1.000,00, il P.M. ha osservato che detto importo non trova legittimazione nelle norme regolamentari in quanto il Regolamento del servizio economale, prevede un'anticipazione di Lire 30.000, e la modifica dell'importo del fondo di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario - Segretario comunale n. 25/2006 (che lo ha aumentato ad euro 3.000,00) provenendo da un ufficio interno, anziché dal competente organo comunale, è inidonea a incidere sulle norme regolamentari e quindi a legittimare l'anticipazione in tale misura.

La Procura concludeva per la sussistenza di un debito a carico dell'agente contabile pari ad euro **2.113,45** oltre all'eventuale importo derivante dal mancato riversamento del saldo positivo risultante al 31-12-2019.

5 L'agente contabile Praduroux Elisa**,** con relazione pervenuta il 16/9/2025 ha trasmesso un nuovo conto, assumendo che lo stesso risulterebbe conformato al principio di annualità e rettificato sulla base di quanto rilevato dalla Procura.

Sulle "spese postali telegrafiche e telefoniche" l'agente contabile ha addotto che le stesse sarebbero state già previste dal Regolamento comunale del 1960 nella sua stesura originale seppure con integrazioni e modifiche effettuate a mano. In proposito ha rappresentato, inoltre, che, per ridurre i costi di spedizione ed eliminare i pagamenti delle spese postali con il fondo di economato, con

determinazione del Segretario comunale n. 46 del 07.05.2020

il Comune ha aderito al servizio di "Posta Easy Basic" delle Poste Italiane spa che prevede l'emissione periodica della fattura da parte delle Poste Italiane spa e la liquidazione della stessa secondo la procedura ordinaria.

Sulle altre spese attenzionate dalla Procura, l'Agente contabile ha addotto quanto segue:

- le spese per versamento diritti per rinnovo CPI per € 200,00 (buoni d'ordine 15/2019 e 20/2019 – mandati di pagamento 482/2019 e 649/2019) sono inquadrabili nel Regolamento economato all'art. 6 - lett. B) – punto 1) "minute spese di ufficio" in quanto trattasi di spesa urgente e obbligatoria relativa ai diritti previsti per il rilascio da parte del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco del certificato periodico di conformità antincendio (CPI) dei bomboloni di proprietà comunale utilizzati per l'erogazione del gas da uso domestico alla popolazione residente. Tale versamento era ammesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta esclusivamente con pagamento su conto corrente postale. In proposito, ha aggiunto che dal 2024 non è più stato necessario l'utilizzo del fondo di economato, provvedendo secondo la procedura ordinaria;

- la spesa per "acquisto smart card firma digitale ufficio ragioneria" di € 25,00 (buono d'ordine 18/2019 – mandato 648/2019) risulta autorizzata ai sensi del regolamento di economato all'art. 6 - lett. B) – punto 1) "minute spese di ufficio" in quanto trattasi di acquisto necessario per la trasmissione informatica dei pagamenti e, in generale, per funzionamento dell'ufficio ragioneria;

- la spesa per invio fax alla Telecom di € 2,00 (buono d'ordine 24/2019 – mandato 646/2019 (parziale) risulti autorizzata ai sensi del regolamento di economato all'art. 6 - lett. B) – punto 7) "spese postali e telegrafiche e telefoniche" Tale

spesa, è stata effettuata con economato in quanto era necessario provvedere urgentemente (ai fini di una causa in corso) all'invio di una richiesta alla Telecom accettata esclusivamente a mezzo fax;

- per le spese riguardanti le tasse di circolazione dei mezzi ("Bolli automezzi") a partire dal 2021 non vengono più pagate con fondo di economato, ma mediante procedura ordinaria.

L'anticipazione del fondo economale nell'importo di euro 3.000, anche in assenza di modifiche del Regolamento economale, secondo l'agente contabile, risulterebbe legittimata dall'approvazione del relativo stanziamento sui capitoli dei bilanci pluriennali degli anni successivi come dimostrerebbe l'interrogazione del capitolo 4006 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" da cui si evince lo stanziamento iniziale a bilancio pari a € 3.000,00.

In data 8/10/2025 sono pervenute le **conclusioni della Procura** a firma del S.P.G. Francesca Cozza. Il P.M, argomentando e respingendo le difese di cui alla memoria dell'agente contabile, ha richiamato le osservazioni già espresse dalla Procura nel parere negativo al discarico dell'agente contabile, chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto n. 4059 e di liquidare il debito dell'agente contabile nella misura di euro 2.113,45, maggiorato di interessi ed accessori di legge.

Quanto al c.d. "conto rettificato", prodotto dall'agente contabile unitamente alla memoria, il P.M., richiamando il parere delle SS.RR. in sede consultiva n. 4/2020/CONS (sulla natura e valenza della "parificazione"), ha rilevato che lo stesso risulta privo di attestazione di parifica in quanto "*la dichiarazione di visto non è stata sottoscritta (a pagina 3 del conto lo spazio è stato lasciato in bianco), né è presente alcuna firma digitale di attestazione di parifica che è elemento*

essenziale, ex art. 140 c.g.c., per il deposito del conto ed il successivo esame da parte del magistrato designato. L'unica firma digitale apposta, come verificato attraverso l'applicativo Aruba sign, è quella dello stesso agente contabile Elisa Praduroux e non vi è alcuna segnatura da parte dott.ssa Rollandoz (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del procedimento)"

Sotto il profilo sostanziale l'atto rettificato, secondo la Procura "*risulta sprovvisto degli elementi essenziali per la sua procedibilità, e quindi non è idoneo a superare la contestazione della violazione del principio di annualità permanendo così l'impossibilità di verificare la regolarità della gestione nell'anno di riferimento sulla base del conto n. 4059 depositato.*"

All'odierna pubblica udienza, alla presenza dell'agente contabile, il P.M. ha concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio è stato investito, ai sensi dell'art. 147, c. 2, c.g.c., dell'esame del conto dell'economo di Pontboset, esercizio 2019, in seguito ai rilievi (art. 146, c. 2 c.g.c.) mossi dalla Procura contabile, con atto del 10/4/2025, a fronte della relazione di discarico del giudice relatore; rilievi, questi, che ad avviso del PM, comporterebbero un debito a carico dell'agente contabile pari ad **euro 2.113,45** oltre "*all'eventuale importo derivante dal mancato riversamento del saldo positivo risultante al 31/12/2019*".

Occorre preliminarmente chiarire che il conto rielaborato dall'agente contabile e prodotto da ultimo unitamente alla memoria, di cui la Procura contesta la mancata "parificazione", non può sostituire il conto n. 4059, già depositato presso la Sezione Giurisdizionale ai sensi dell'art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 147 c.g.c.

La regolarità o meno della gestione economale, come anche la verifica sulla sussistenza o meno di addebiti a carico dell'agente contabile, vanno, pertanto, accertate con riferimento al conto oggetto di giudizio, ossia con riferimento al conto n. 4059 depositato il 24/6/2022. Il nuovo "conto", può, tuttavia, considerarsi come una prospettazione contabile diretta a meglio chiarire da parte dell'agente contabile la sistemazione delle poste contabili già effettuata nel conto sottoposto a giudizio n. 4059 e fermi restando, ovviamente, gli atti contabili relativi alla gestione economale e già indicati nel medesimo conto, in quello dell'esercizio precedente e dell'esercizio successivo, come meglio di seguito verrà esposto. In altri temini il documento contabile depositato dall'Economo unitamente alla memoria può essere di ausilio al giudice ai fini della propria decisione, posto che nello stesso vengono rappresentati atti contabili di gestione coevi all'esercizio esaminato, a quello precedente e a quello successivo e non atti contabili adottati ora per allora, ossia per sanare irregolarità.

Detto ciò, prima di esaminare i rilievi della Procura, occorre richiamare le norme sulla gestione economale. Il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi degli enti locali T.U.E.L.), dopo aver previsto all'art. 152 il regolamento di contabilità, al comma 7 dell'art. 153, "servizio economico finanziario" stabilisce che "*Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*." La norma individua due elementi che connotano la gestione economale, uno di carattere contabile e l'altro che esplicita la finalità di questo tipo di contabilità. La gestione economale è, cioè, una gestione di cassa

che deroga all'ordinario procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e seguenti del TUEL, ed è diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente. E proprio perché l'economo procede in deroga

all'ordinario procedimento di spesa, la legge prevede che vi sia un apposito regolamento, con il quale, vengano fissati i limiti entro i quali opera l'agente contabile, limiti che vanno dall'entità del fondo economale all'indicazione delle spese sostenibili.

Come già compiutamente evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale nella sentenza n. 2/2021 e dalla giurisprudenza in essa richiamata, quella economale è "*una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni. L'anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale che, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile. Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui sia attivi che passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata delle partite di giro. E' bene infatti precisare che tutte le spese sostenute dall'economo con i fondi delle anticipazioni ricevute vengono trimestralmente*

imputate con determina del responsabile del servizio finanziario sui vari e pertinenti capitoli di bilancio, per cui in fase di rendicontazione finale tali spese sono contenute in tali capitoli e non possono gravare anche sulle anticipazioni disposte a favore dell'economo che costituiscono, pertanto, delle semplici partite di giro prima in uscita e alla fine dell'esercizio in entrata". (Sez. Giurisdiz. Aosta sent. n. 2/2021).

Ciò premesso, sui rilievi del P.M. si espongono le seguenti considerazioni seguendo lo stesso ordine già indicato nella esposizione in fatto.

1 Le irregolarità contabili contestate dal P.M. e riportate al predetto punto 1 del FATTO scaturiscono dall'avvenuta violazione da parte dell'agente contabile del principio di annualità con conseguente mancata chiusura e mancata restituzione dell'anticipazione della gestione entro il 31 dicembre, posticipando la stessa nell'esercizio successivo.

Al riguardo va opportunamente evidenziato che uno dei principi fondamentali del bilancio è quello secondo cui "*L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto*" (art. 162, c.3, TUEL), principio, questo, al quale deve ispirarsi anche la gestione economale che essendo una gestione di cassa non può generare residui né attivi né passivi. Ne consegue che al 31 dicembre di ciascun anno qualora siano residuati fondi, l'economo deve provvedere al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo per raggiungere il pareggio della gestione e l'anno successivo si inizia la gestione con la nuova anticipazione.

E sulla chiusura contabile della gestione economale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento va anche richiamato il d.lgs. 30 giugno 2011 n. 118 in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili, che all'Allegato 4/2, punto 6.4, stabilisce che "

Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.

I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate."

Fermo quanto sin qui detto, e tornando alle osservazioni della Procura di cui al punto 1, in relazione all'anticipazione del fondo economale di cui al mandato di pagamento n. 59/2019 pari ad euro 1.000,00 il P.M. rileva che non risulta né registrata né presente agli atti la indicata reversale n. 50/2019 di versamento in Tesoreria delle somme anticipate non impiegate. Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che la sussistenza della reversale 50/2019, emerge dalla quietanza di Tesoreria emessa in data 11/2/2025, relativa al mandato n. 59/2019, acquisita in sede istruttoria, dove è specificato "*Anticipazione fondo economato anno 2019 (si compensa con reversale n. 50/2019)*".

Indubbiamente la ricostituzione dell'anticipazione del 2019 avrebbe dovuto comportare l'evidenza contabile nel conto dei vari passaggi che hanno portato nel febbraio del 2019 in primo luogo alla ricostituzione dell'anticipazione con i rimborsi relativi a spese dell'anno precedente, quindi alla restituzione dell'anticipazione del 2018 e al successivo incameramento di quella del 2019. Nel caso in esame la restituzione dell'anticipazione del 2018 (€ 1000) e l'incameramento di quella del 2019 (€ 1000) è avvenuto in termini di compensazione per effetto della reversale n. 50/2019.

Trattasi di irregolarità derivante dalla violazione delle norme sopra richiamate che governano la gestione economale e segnatamente della regola dell'annualità dell'esercizio.

Ciò comporta che l'esame della gestione economale relativa all'esercizio 2019, ai fini dell'accertamento di eventuali addebiti a carico dell'Economo (inerenti al saldo), non può essere disgiunto dall'esame delle risultanze del conto esercizio 2018 e di quelle del conto esercizio 2020.

La Procura nel parere negativo del 10/4/2025, nell'adombrare la presenza di un "*eventuale importo derivante dal mancato riversamento del saldo positivo risultante al 31/12/2019*" non determinava, tuttavia, l'importo del possibile addebito, né il percorso contabile per quantificarlo. In realtà, per quanto di seguito specificato, sotto il profilo del saldo del conto 2019, non sussistono addebiti a carico dell'agente contabile.

Il conto economale, oggetto di giudizio, relativo all'esercizio 2019, riporta, come totali, nella colonna "ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI" l'importo di **euro 4.163,55** e nella colonna "VERSAMENTO IN TESORERIA" l'importo di **euro 2.899,00.**

Occorre tuttavia considerare, ai fini del saldo contabile effettivo, la presenza nel conto 2019, di poste contabili riferite al 2018 e occorre considerare le poste contabili relative al 2019 che però hanno trovato contabilizzazione nel conto del 2020.

Più precisamente: a) l'economo ha indicato nel conto 2019, nella colonna "Anticipazione e rimborsi", i rimborsi del IV trimestre 2018 (€ 801,80; mandati 54, 55, 56, 57, 58/2019) avvenuti a gennaio 2019, ma afferenti a spese sostenute nel 2018; b) l'economo non ha indicato nel conto 2019, nella colonna

"Anticipazione e rimborsi", i rimborsi IV trimestre 2019 (€ 537,25) in quanto avvenuti a gennaio 2020 (mandato di pagamento n. 27/2020), nonostante afferiscano a spese sostenute dall'economo stesso nel 2019; c) l'economo non ha indicato nel conto, nella colonna "Versamenti in tesoreria" la restituzione dell'anticipazione fondo economato 2019 in quanto effettuata a gennaio 2020 (reversale n. 48/2020), pur trattandosi dell'anticipazione riferita al 2019.

Ciò premesso, a fronte della differenza tra le due colonne del conto in esame, "Anticipazioni e rimborsi periodici" e "Versamento in Tesoreria", pari ad € 1.264,55, non emergono comunque addebiti a carico dell'agente contabile. Se si conforma, infatti, il conto al principio di annualità, fermi restando gli importi dei mandati e delle reversali, il conto stesso verrebbe a chiudere in pareggio. D'altra parte, lo stesso economo con la prospettazione depositata unitamente alla memoria, ha dimostrato che fermi restando i rimborsi ricevuti e i buoni d'ordine eseguiti (2018, 2019,2020), ossia ferme restando le risorse ricevute e le spese effettuate, il conto relativo al 2019 avrebbe chiuso in pareggio ove fosse stato rispettato il principio dell'annualità. Più precisamente secondo la suddetta prospettazione contabile, depurando il conto, nella colonna "Anticipazioni e rimborsi", dai rimborsi ricevuti nel 2019, ma afferenti a spese del 2018 (€ 801,80), aggiungendo nella colonna "Anticipazioni e rimborsi" l'importo di € 537,25 (seppure rimborsato all'Economo soltanto nel 2020 con mandato n. 27/2020) e riportando nella colonna "Versamenti in Tesoreria" la restituzione dell'anticipazione del 2019, € 1000, eseguita nel 2020 (reversale n. 48/2020), il conto stesso riporterebbe in entrambe le colonne l'importo di 3.899,00, con conseguente pareggio.

Di converso, l'importo di € 801,80, afferente a disponibilità che l'Economo

avrebbe dovuto avere nell'esercizio 2018, ma i cui mandati sono stati emessi a gennaio 2019, ha ricostituito, unitamente alla somma di euro 198,20 (disponibilità residua al 31/12/2018, derivante dalla differenza tra l'anticipazione 2018 - € 1000,00 – e le spese effettuate nel IV trimestre 2018, 801,80, rimborsate soltanto a gennaio 2019) l'importo dell'anticipazione del 2018, euro 1000, regolarmente restituita con la reversale n. 50/2019.

Parimente per l'importo di € 537,25, che avrebbe dovuto costituire disponibilità del 2019, il relativo mandato in favore dell'economo è stato emesso soltanto a gennaio 2020 ed ha consentito, a sua volta, la ricostituzione dell'anticipazione del 2019 (unitamente alla disponibilità di 462,75, quale differenza tra l'anticipazione del 2019 - € 1000 e le spese del IV trimestre 2019, € 537,25), regolarmente restituita con la reversale n. 48/2020

In conclusione, non emergono importi, carenti di contabilizzazione o esorbitanti la contabilità che possano essere stati trattenuti dall'agente contabile e quindi allo stesso addebitali.

Il conto comunque risulta irregolare per l'avvenuta violazione delle fondamentali regole della gestione economale, di cui si è detto sopra, e che ove fossero state osservate avrebbero presentato una contabilizzazione corretta e idonea a dare evidenza del bilanciamento del conto.

2. La Procura ha individuato ed elencato spese (vedi punto n. 2 della parte in FATTO) che ritiene non autorizzate dal vigente Regolamento economale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pontboset n. 22 del 21-08-1960, contenente un'annotazione a mano al punto 7 dell'art. 6 lett. B – "*spese postali e telegrafiche e telefoniche*" –, annotazione, questa, non supportata da alcuna delibera del Consiglio comunale di autorizzazione di tale inserimento. La Procura indica il totale delle spese

elencate in euro **2.113,45,** e chiede che vengano addebitate all'agente contabile.

In primo luogo, occorre evidenziare che le spese elencate dalla Procura (punto 2 della parte in FATTO) non corrispondono ad € 2.113,45, ma corrispondono ad € 1.152,95.

Nel merito, come correttamente osservato dal P.M, il Regolamento economale presenta un'aggiunta effettuata a mano senza alcun riferimento a deliberazioni modificative e senza alcuna sottoscrizione, né dagli atti risulta alcuna delibera del Consiglio comunale di Pontboset che autorizzi tale inserimento. In buona sostanza le annotazioni a mano non collegate ad una specifica deliberazione di modifica del regolamento non si possono considerare come legittime integrazioni al regolamento stesso. Tale anomalia, seppure sia sintomatica della scarsa attenzione da parte degli organi amministrativi dell'Ente in ordine alle basilari regole che governano le procedure all'interno della P.A., tuttavia, non può determinare di per sé un corrispondente addebito a carico dell'agente contabile sempre che le spese siano inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente stesso e siano compatibili per la loro entità alle minute spese d'ufficio cui si provvede con la gestione economale.

Invero, le spese appaiono tutte inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente. Nello specifico, la spesa per "acquisto smart card firma digitale ufficio ragioneria" pari ad euro 25,00, (erroneamente assimilata alle spese postali) ben si può giustificare con riferimento a quanto legittimamente previsto dal Regolamento all'art. 6, lett. B numero 1 (minute spese d'ufficio).

Per le "spese postali, seppure previste con una mera annotazione a mano nel Regolamento, quindi, non legittimate dal Regolamento stesso, ad avviso del Collegio trattasi comunque di spese rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente, regolarmente supportate in sede di rendicontazione dalle pezze giustificative e, pertanto, non comportanti addebiti a carico dell'agente contabile.

Per le spese di "versamento diritti per rinnovo CPI" corrispondenti ad € 200,00 (buoni d'ordine n. 15/2019, n. 20/2019), come ben evidenziato dall'agente contabile in memoria, le stesse sono inquadrabili nel regolamento economale art. 6, lett. B, "minute spese d'ufficio", trattandosi di spese urgenti e obbligatorie da effettuare con pagamento su conto corrente postale.

Quanto alla spesa "acquisto cornice in legno" di € 86,00 dal buono d'ordine emerge l'inerenza alle spese d'ufficio, trattandosi di "Acquisto di materiale per manutenzione municipio"

Con riferimento a tutte le spese indicate al punto 2 del Fatto, il PM, inoltre, evidenziando che dall'esame del rendiconto dell'Ente per l'E.F. 2019 emerge un'iscrizione a bilancio per le "*seguenti categorie di spese, le quali quindi avrebbero dovuto trovare ivi copertura anziché sul conto economale: - "spese postali" su Missione 10402 Programma 10402 Titolo 9; - "prodotti per ufficio" su Missione 10402 Programma 10402 Titolo 5; - "spese di rappresentanza" su Missione 10102 Programma 10102 Titolo 1*.", sostiene che le stesse "*avrebbero dovuto trovare ivi* [nel bilancio] *copertura anziché sul conto economale*".

L'osservazione della Procura è infondata.

Al riguardo occorre chiarire che, dal punto di vista contabile, la gestione economale non si distingue dalla gestione ordinaria perché non trova copertura nel bilancio, e trova copertura, invece, nel fondo economale, ma si caratterizza perché comporta una deroga al procedimento ordinario di spesa.

Più chiaramente, come ben esplicitato dalla Sezione Giurisdizionale Campania il procedimento di spesa economale è "*caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento*

di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest'ultimo inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale", aggiungendo che la "*procedura definibile come "semplificata" rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l'effettuazione delle quali il ricorso all'ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa*" (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Campania, sent. n. 107/2025).

3. Per le spese indicate al punto n. 3 dell'esposizione in Fatto, la Procura, pur riconoscendo che le stesse trovino legittimazione nel Regolamento economale (dove, per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31/3/1989 è stata inserita l'annotazione della voce "Bolli automezzi" all'art. 6, lett. B), sostiene che tali spese avrebbero dovuto essere effettuate con procedura ordinaria, posto che per le relative voci vi erano corrispondenti iscrizioni in bilancio per euro 470,68.

In proposito, si richiama quanto già detto al punto che precede, ossia, che dal punto di vista strettamente contabile, la presenza dello stanziamento in bilancio per una tipologia di spese non comporta per ciò solo che le relative spese non possano essere effettuate con il fondo economale.

Trattasi, in ogni caso, di spese (tassa di circolazione) per le quali è stata riscontrata

l'inerenza alle finalità istituzionali dell'Ente e in relazione alle quali nessuna contestazione di irregolarità può essere mossa all'Economo.

La tesi del P.M. secondo la quale per le suddette spese avrebbe dovuto provvedersi con procedura ordinaria, non considera, inoltre, l'indicazione contenuta nel Regolamento economale che autorizza l'Economo a provvedere con il fondo economale e non considera neanche che detta indicazione non è ascrivibile all'agente contabile, ma all'organo che ha provveduto alla modifica del Regolamento in tal senso (deliberazione n. 27/1989).

4. Il P.M. ha rilevato che l'importo totale dell'anticipazione di euro 1.000,00, non trova legittimazione nel Regolamento del servizio economale, che prevede un'anticipazione pari a lire 30.000, né la stessa può legittimarsi con la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Segretario comunale n. 25/2006, che ha aumentato il fondo economale ad euro 3.000,00, trattandosi di modifica che avrebbe dovuto essere disposta dal competente organo comunale.

L'osservazione del P.M. è fondata, posto che il regolamento economale del Comune di Pontboset risale al 1960 e non risultano, sullo specifico punto, adeguamenti provenienti dall'organo comunale titolare della potestà regolamentare (art. 7, art. 42, c. 2 lett. a) e art. 48, c. 3, TUEL; artt. 21, 21 bis, 35 della l. r. Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54). Tale osservazione sulla illegittimità del provvedimento del Segretario comunale, tuttavia, non può assumere rilievo sulla valutazione della regolarità del conto dell'economo, involgendo semmai considerazioni sul versante dell'organizzazione dell'Ente, sulla mancata attivazione dell'organo comunale competente all'adeguamento del regolamento economale del 1960, regolamento, questo, che contiene l'indicazione di un'anticipazione - lire 30.0000, corrispondente ad euro 15,49, *ictu oculi* inadeguata alle seppure contenute esigenze di spesa del

servizio economale di un piccolo Ente, riferibili, nella specie, al 2019.

In conclusione, pur in assenza di addebiti, va dichiarata l'irregolarità della gestione contabile dell'Economo esercizio 2019 (punto 1), essendo state violate (peraltro con palese negligenza) regole fondamentali della gestione di cassa e principi basilari (principio dell'annualità e principio della completezza della rappresentazione contabile degli atti di gestione), che ove fossero stati osservati avrebbero potuto presentare una contabilizzazione idonea a dare evidenza contabile del bilanciamento del conto.

PQM

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta

definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 955

DICHIARA

L'irregolarità del conto economale 4059, esercizio 2019.

Non luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025; riaperta il 4 novembre 2025.

LA PRESIDENTE RELATRICE

Dott.ssa Maria Riolo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVENBRE 2025

IL FUNZIONARIO

Geltrude Petrini